

PMI e Dogane: Nuove normative

NUOVE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER OPERAZIONI CON PAESI “BLACK LIST”

9 giugno 2010

CONFAPI PMI REGGIO EMILIA

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

- Normativa di riferimento
- Soggetti obbligati
- Operazioni oggetto della comunicazione
- Ipotesi di esclusione dall’obbligo
- Periodicità / Decorrenza
- Regime sanzionatorio
- Paesi a fiscalità privilegiata cd. “black list”

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

Normativa di riferimento

- Art. 1, DL n. 40/2010, cd “Decreto incentivi”
- Art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR
- Art. 12, DL n. 78/2009

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

Per i soggetti **passivi italiani** è stato introdotto l'**obbligo** di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli **acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi** rese e ricevute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata, cd. “black list” (individuati con i **DDMM 4.5.99 e 21.11.2001**).

La comunicazione va effettuata **esclusivamente per via telematica entro la fine del mese successivo** al periodo di riferimento della comunicazione.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

Operazioni oggetto di comunicazione

- Cessione di beni.
- Prestazione di servizi rese.
- Acquisti di beni.
- Prestazioni di servizi ricevute.

Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle **operazioni registrate o soggette a registrazione** ai fini Iva, **imponibili, non imponibili, esenti e non soggette** ad Iva.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

DATI OBBLIGATORI

- Data e stato di nascita del cliente/fornitore (solo per persone fisiche).
- Stato estero di domicilio, indirizzo di residenza, codice fiscale o altro codice identificativo.

E' opportuno che, d'ora in poi, la richiesta di dati venga inviata unitamente all'ordine o alla conferma dell'ordine.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

IPOSTESI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO

L’obbligo in esame può, in alcune ipotesi, essere escluso. Infatti, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1, con apposito Decreto ministeriale **potranno essere escluse dall’adempimento** le operazioni effettuate:

- **con soggetti residenti in specifici Paesi appartenenti alla black list;**
- **con soggetti che, nei Paesi appartenenti alla black list, svolgono specifiche attività**

Approfondimento....

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

PERIODICITA' DELLA PRESENTAZIONE

La periodicità della presentazione è così individuata:

TRIMESTRALE




Soggetti che negli ultimi 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

PERIODICITA' DELLA PRESENTAZIONE

La periodicità della presentazione è così individuata:

MENSILE



Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

PERIODICITA' DELLA PRESENTAZIONE

I soggetti tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale possono **optare per la presentazione della comunicazione con modelli con periodicità mensile.**

Tale scelta vincola alla presentazione mensile **per l'intero anno.**

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

PERIODICITA' DELLA PRESENTAZIONE

INIZIO DELL'ATTIVITA' DA MENO DI 4 TRIMESTRI

Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri la comunicazione va presentata con periodicità **trimestrale**, a **condizione che nel trimestre in corso e in quelli precedenti non abbiano superato il predetto limite (€50.000)**.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

PERIODICITA' DELLA PRESENTAZIONE

CAMBIO DI PERIODICITA' NEL CORSO DI UN TRIMESTRE

I soggetti trimestrali che **superano** il limite (€ 50.000) nel corso di un trimestre devono presentare comunicazioni con periodicità **mensile** a decorrere dal **mese successivo a quello di superamento**.

Per i mesi **già trascorsi** vanno presentate le **single comunicazioni appositamente contrassegnate**.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione può essere trasmessa:

- **direttamente** dal contribuente;
- **tramite un intermediario abilitato**. In tal caso il soggetto incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione contenente l'impegno alla presentazione telematica.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

DECORRENZA



**Operazioni effettuate a partire dal'1.7.2010
comunicazione deve essere inoltrata entro
il 31.08.2010**

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

SANZIONI

In caso di:

- **mancata comunicazione,**
- comunicazione con **dati incompleti o non veritieri**

si applica il **doppio** della sanzione di cui all’art. 11, D.Lgs.
N. 471/97 ossia

da €516 a €4.130

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

“MANOVRA CORRETTIVA 2010”

DL 31.5.2010 n. 78

“RITORNO” DEGLI ELENCHI IVA (art. 21)

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l’obbligo di **comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000.**

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate fisserà modalità e termini di presentazione.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

“MANOVRA CORRETTIVA 2010”

DL 31.5.2010 n. 78

“OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE EDICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’” (art. 27)

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, i **soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività.**

Entro 30 giorni l’Ufficio potrà comunicare la mancata autorizzazione.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

“MANOVRA CORRETTIVA 2010”

DL 31.5.2010 n. 78

“INIZIATIVE ECONOMICHE IN ITALIA DA PARTE DI OPERATORI UE” (art. 41)

Le imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica possono richiedere, mediante apposito interpello all’Amministrazione finanziaria, di applicare la normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario anziché quella italiana.

Le modalità attuative sono demandate ad apposito decreto.

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Alderney	Gibuti (ex Afar e Issas)
Andorra	Grenada
Angola	Guatemala
Anguilla	Guernsey – Isole del Canale
Antigua	Herm – Isole del Canale

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Antille Olandesi	Hong Kong
Aruba	Isola di Man
Bahamas	Isole Cayman
Barhein	Isole Cook
Barbados	Isole Marshall

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Barbuda	Isole Turks e Caicos
Belize	Isole Vergini britanniche
Bermuda	Isole Vergini Statunitensi
Brunei	Jersey – Isole del Canale
Cipro	Kenia

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Corea del Sud	Kiribati – ex Isole Gilbert
Costarica	Libano
Dominica	Liberia
Ecuador	Liechtenstein
Emirati Arabi	Lussemburgo

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Filippine	Macao
Gibilterra	Maldive
Giamaica	Malesia
Malta	Saint Lucia
Mauritius	Saint Vincent e Grenadine

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Monaco	San Marino
Montserrat	Sant'Elena
Nauru	Sark (Isole del Canale)
Niue	Seychelles
Nuova Caledonia	Singapore

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Oman	Svizzera
Panama	Taiwan
Polinesia Francese	Tonga
Portorico	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Saint Kitts e Nevis	Uruguay

Nuove comunicazioni obbligatorie per operazioni con paesi “black list”

ELENCO DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (“BLACK LIST”)

Salomone	Vanuatu
Samoa	